

Delibera n. 335/03/CONS

Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 24 settembre 2003;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed in particolare l'art. 1, comma 9;

VISTA la legge 3 agosto 1999, n. 265, ed in particolare l'articolo 4;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS, con la quale è stato approvato il regolamento concernente l'accesso ai documenti, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 20 giugno 2001, n. 141;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, ed in particolare l'art. 34;

VISTA la proposta formulata dal Gruppo di lavoro istituito con determinazione del Segretario Generale n.7/2002 del 2 dicembre 2002;

RITENUTA la necessità di semplificare e di meglio specificare alcuni aspetti del procedimento in materia di accesso;

UDITA la relazione del Commissario Prof. Silvio Traversa, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

1. La lettera e), del comma 1, dell'art. 1, del regolamento concernente l'accesso ai documenti, approvato con delibera n. 217/01/CONS, è sostituita dalla seguente: *“e) per unità organizzative, le unità organizzative di primo e di secondo livello definite*

dal regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;”.

2. Il comma 1, dell'art.2, del regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS, è sostituito dal seguente: *“1. Chiunque abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti può esercitare, personalmente ovvero a mezzo di procuratori speciali, il diritto di accesso ai documenti formati o stabilmente detenuti dall'Autorità mediante richiesta scritta, specifica e motivata, sulla quale il responsabile del procedimento provvede entro trenta giorni. I Dipartimenti e i Servizi predispongono periodicamente un'informativa al Consiglio sull'esito delle richieste di accesso.”*.
3. L'articolo 3, del regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS, è sostituito dal seguente: *“Art. 3. 1. I soggetti che intendono sottrarre all'accesso le informazioni fornite presentano all'unità organizzativa competente un'apposita richiesta, con l'indicazione dei documenti o delle parti di documenti e degli specifici motivi di riservatezza o di segretezza che giustificano la richiesta stessa. 2. In caso di istanza di accesso a documenti per i quali non è stata presentata la richiesta di cui al comma 1, l'ufficio comunica l'avvio del procedimento di accesso al soggetto interessato, il quale, entro e non oltre i successivi cinque giorni, può presentare le proprie deduzioni in merito alla predetta istanza. 3. L'ufficio comunica agli interessati, con provvedimento motivato, l'eventuale accertamento, positivo o negativo, in ordine alla sussistenza dei motivi di riservatezza o di segretezza addotti a giustificazione delle richieste di cui al comma 1”*.
4. La lettera a), del comma 1, dell'articolo 4, del regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS è sostituita dalla seguente: *“le note, le eventuali proposte della struttura ed ogni altra elaborazione delle unità organizzative con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti”*;
5. Al comma 3, dell'art. 4, del regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS, dopo le parole: *“non sia stata autorizzata”* sono inserite le seguenti: *“o prevista, anche in base alla normativa di recepimento delle direttive comunitarie”*.
6. Il comma 4, dell'art. 4, del regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS, è sostituito dal seguente: *“4. L'accessibilità*

di atti e documenti acquisiti o formati nella fase preistruttoria è comunque differita fino all'avvio del procedimento”.

7. L'alinea del comma 6, dell'art. 4, del regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS, è sostituito dal seguente: *“6. In relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza dei terzi, persone fisiche e giuridiche, gruppi ed associazioni, fatta salva per gli interessati la garanzia della visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere loro interessi giuridici, sono, inoltre, sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti: [...]”*

8. Dopo il comma 7 dell'articolo 4 del regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS, è aggiunto il seguente: *“7 bis. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche all'accesso partecipativo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n.241 del 1990”*

La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana unitamente al testo del regolamento approvato con la delibera n. 217/01/CONS, coordinato con la presente delibera, di cui costituisce l'allegato A.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed è disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it.

Roma, 24 settembre 2003

IL COMMISSARIO RELATORE

Sivio Traversa

IL PRESIDENTE

Enzo Cheli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato